

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Provincia di Firenze

CONVENZIONE TRA UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI
FIORENTINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA
RACCHETTA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO CONNESSE ALLA
CIRCOLAZIONE VEICOLARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE
MANIFESTAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GREVE IN
CHIANTI

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno _____ del mese di _____
nel Palazzo Comunale di Greve in Chianti tra i Sigg.ri:

Massimo Zingoni, nato a Firenze il 10/12/1963 in qualità di Responsabile del
Servizio 3 Polizia Locale il quale interviene non in proprio, ma nella sua
qualità di Responsabile del Settore Polizia Locale delUnione Comunale del
Chianti Fiorentino (numero di codice fiscale del Comune: 94188150489 /
06116340487), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale
dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che
rappresenta in esecuzione dell'atto del Sindaco n. 13 del 31.12.2016

E

- il Dr. Tomassoli Leonardo nato a Firenze il 11/10/1984 in qualità di
Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione di volontariato
denominata LA RACCHETTA onlus con sede in Località Poggio La Sughera,
Via di Marciola snc, 50018 Scandicci (Firenze);

PREMESSO

- che con deliberazione G.C. n. __39__ del __16/03/2017__
veniva approvato il Calendario delle manifestazioni 2017 con

l'obiettivo di coordinare, organizzare e gestire le attività settoriali relative all'evento;

- che nell'ambito dell'organizzazione delle singole manifestazioni viene predisposto un piano della viabilità ;

- che per la buona riuscita dell'evento è necessario avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato del territorio per attuare sia il Piano della Viabilità ;

- che l'art 7 della Legge 266/91 prevede: *“1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità' operativa. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese”;*

- che nei numerosi incontri intervenuti tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni di volontariato del territorio, è stato deciso che la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione verrà svolta dalla Associazione La Racchetta, che opera, ormai da anni, nei servizi di viabilità e servizi di pubblica utilità, e che si sono rese disponibili a svolgere tali attività con grande impegno e coinvolgimento dei volontari e di mezzi;

- Visto che con decreto n. 13 del 31.12.2016 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha demandando al Responsabile del Settore Polizia Locale la firma della presente convenzione;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - L' Associazione, si impegna ad effettuare le attività di supporto connesse alla circolazione veicolare durante lo svolgimento di tutte le manifestazioni come da calendario . In particolare l' associazioni dovrà svolgere attività dei Piani di Viabilità. (Ordinanza sindacale viabilità emessa per ogni singola manifestazione);

L' Associazione, per lo svolgimento delle attività sopra indicate, si avvarrà dei propri volontari associati, assicurati contro la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni degli associati medesimi, con primaria compagnia di assicurazione, lasciando comunque indenne il Comune di Greve in Chianti da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. Per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione l'Associazione si avvarrà inoltre delle attrezzature e dei mezzi a propria disposizione.

Articolo 2 - Il Comune di Greve in Chianti per lo svolgimento delle attività suddette, riconosce, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della Legge 266/1991, l'erogazione di un rimborso spese forfettario pari a € 5.000,00, come deliberato con atto della Giunta richiamato in premessa.

Articolo 3 – La durata della presente Convenzione è annuale;

Articolo 4 – Ai sensi dell'art. 7 Legge 266/1991, il controllo e la verifica delle operazioni di supporto, svolte dalle Associazioni di volontariato per lo svolgimento delle manifestazioni , oggetto della presente convenzione, sono effettuati dal Responsabile del Settore 3 – Polizia Locale , per quanto di competenza.

Articolo 5 – La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 27bis della tabella allegato B del DPR 642/72, trattandosi di

Associazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/1991. La presente convenzione potrà essere sottoposta a registrazione soltanto in caso d'uso e le spese relative saranno a carico del richiedente la registrazione.

Articolo 6 - Si dà atto che tra il Comune di Greve in Chianti e l' Associazione non sorge, con la sottoscrizione della presente convenzione, nessun rapporto contrattuale di prestazione di servizi. E' escluso l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, in quanto trattasi di mero rimborso spese sostenute e documentato dalle Associazioni. Non sussistono pertanto i presupposti per l'acquisizione del codice CIG.

LA RACCHETTA

IL COMANDANTE